

STATUTO

**ED & REC COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS - IMPRESA
SOCIALE SIGLABILE:
ED & REC COOP. SOC. ONLUS
- I.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CHIVASSO TO PIAZZA CARLETTI 3

Numero REA: TO - 638247

Codice fiscale: 02909210011

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-01-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 2822 di Rep. - Atti n. 1681

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE SEDE

- E' costituita, con sede legale in Chivasso (TO), la società

"ED & REC COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - IMPRESA SOCIALE"

siglabile anche: "ED & REC COOP. SOC. ONLUS - I.S.".

La Società potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 2 - DURATA

- La società sarà duratura fino al 31 dicembre 2050. L'assemblea straordinaria dei soci potrà prorogare anche prima della scadenza il termine di durata.

ARTICOLO 3 - NORME APPLICABILI

- Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, la Legge 381/1991 nonché il Dlgs 112/2017.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

ARTICOLO 4 - SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA

- La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro.

La cooperativa sociale per il conseguimento dell'oggetto sociale e lo svolgimento delle attività si avvarrà delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è oggetto dando continuità lavorativa occupazionale ai soci alle migliori condizioni economiche e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, secondo anche quanto previsto dal Dlgs. 112/2017 e successive integrazioni e modificazioni, attraverso lo svolgimento di attività di diverso tipo - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Si considerano "persone svantaggiate" i soggetti di cui all'art. 4 della citata Legge n. 381/91.

La cooperativa, in via subordinata, si propone altresì di incentivare, promuovere e gestire operazioni di inserimento di giovani nel mondo del lavoro, attraverso attività di formazione professionale, ricerca e inserimento anche in attività produttive organizzate dalla cooperativa nonché in attività di studio e lavoro.

La cooperativa sociale per il conseguimento dell'oggetto sociale e lo svolgimento delle attività si avvarrà delle prestazioni lavorative dei soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, la cooperativa potrà instaurare con i propri soci un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma come previsto dalla legge 142/2001, art. 1 co.3, e s.m., in particolare come modificata dalla legge 30/2003, art. 9. Le modalità di svolgimento delle prestazioni

lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

ARTICOLO 5 - OGGETTO

- In relazione al proprio scopo e al proprio oggetto la cooperativa potrà assumere lavori anche all'estero, nonché concorrere ad aste pubbliche e private ed a qualsiasi forma di appalto e/o di trattativa con Enti Pubblici e Privati.

Pertanto può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, anche in "associazione temporanea di impresa" o anche sotto la forma di "contratto di rete", attività in genere che siano finalizzate alla riattivazione e riabilitazione degli utenti.

Potrà inoltre proporre e commercializzare i servizi, i prodotti ottenuti, attraverso punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione o attraverso e-commerce, o nelle altre forme consentite dalle norme in vigore, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni ove previste.

A titolo esemplificativo si enunciano le attività nel seguente oggetto sociale:

1. gestione di servizi e di attività commerciali, artigianali, turistiche e agrituristiche anche sociali, sportive, pubblicitarie, ricettive, industriali, agricole e culturali;
2. servizi di pulizia, con particolare riferimento a quelli da svolgersi in istituti scolastici, case di cura e di riposo, strutture assistenziali e ricreative in genere, e agrituristiche/ricettive;
3. servizi di lavanderia, ristorazione mensa e refezione nelle strutture sopraindicate;
4. gestione di strutture turistiche, agrituristiche, alberghiere e di ristorazione, anche con finalità sociali;
5. allestimento, organizzazione e gestione di laboratori artigianali;
6. lavorazione del legno e lavorazioni di falegnameria;
7. servizi di segreteria, coordinamento e tutti i servizi ausiliari connessi con la preparazione, organizzazione e gestione convegni, congressi, rinfreschi e altre manifestazioni;
8. attività di noleggio di veicoli, di macchinari, di attrezzature, in genere;
9. manutenzioni ordinarie, straordinarie in genere; manutenzione di aree verdi ed aree attrezzate, giardinaggio in genere;
10. attività artigianali quali la produzione, la lavorazione, l'assemblaggio, la riparazione di oggetti, materiali e prodotti in genere, piccoli lavori di restauro;
11. organizzazione e gestione di laboratori per la produzione di prodotti di gastronomia e altri generi alimentari;
12. gestione mense, bar, pensioni, campeggi, ostelli per la gioventù, attività di turismo sociale, palestre, assistenza ai bagnanti; svolgere servizi di catering, fornitura di mense e vendita non solo al minuto dei propri prodotti, ma anche nei confronti dell'ingrosso, grande distribuzione, commercio al dettaglio e ristorazione;
13. organizzare e condurre in proprio aziende agricole; condurre punti vendita al minuto di generi di consumo alimentari prodotti dalla cooperativa stessa o acquistati da terzi;

14. condurre punti vendita al minuto di generi di consumo alimentari prodotti dalla cooperativa stessa o acquistati da terzi;

La cooperativa potrà, inoltre:

15. stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati per la realizzazione di attività da gestire in proprio o da affidare a singoli soci particolarmente idonei allo svolgimento delle medesime;

16. progettare ed elaborare processi e metodologie di maturazione e crescita umana attraverso percorsi di formazione ed attività di orientamento;

17. realizzare attività di ricerca a carattere innovativo riguardante tematiche connesse all'orientamento ed alla formazione dei giovani, all'inclusione nel mondo lavorativo di soggetti svantaggiati;

18. svolgere attività di ricerca a carattere innovativo riguardanti tematiche connesse allo scopo statutario;

19. stabilire contatti con la cittadinanza e rapporti con gli enti pubblici e privati presenti sul territorio, nel rispetto dei rispettivi ruoli al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;

20. elaborare e rendere pubblici strategie e progetti alternativi di sviluppo sociale;

21. organizzare e promuovere iniziative volte a rendere la cultura accessibile a tutte le fasce sociali.

Con riferimento alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della Legge n. 381/91, s.m.i., nonché di cui all' art. 2, comma 2bis della L.R. Piemonte n. 18/94, s.m.i.:

22. operare in tutti i modi utili a favore delle famiglie e dei singoli svantaggiati per superare i rischi o le conseguenze dell'emarginazione, soprattutto di ragazzi e giovani;

23. realizzare attività di appoggio educativo, culturale, ricreativo ed assistenziale;

24. erogare interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

25. svolgere attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

26. - prestare servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 d.lgs. 112/2017;

27. esercitare tutte quelle attività connesse che, in via complementare e suppletiva, potranno portare al raggiungimento del fine statutario.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto

principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando, in particolare, allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;

2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;

3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;

4) emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;

5) ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;

6) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle vigenti norme in materia e di ogni altra operazione comunque vietata per le società cooperative dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

La cooperativa sociale potrà svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra elencate e/o comunque connesse sul piano organizzativo; potrà inoltre effettuare attività di studio di ricerca ai fini istituzionali della cooperativa, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, compresa mutui ipotecari passivi, comunque utili e finalizzati alla realizzazione degli scopi sociali, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; potrà inoltre finanziare e sviluppare le attività delle Cooperative Sociali conformemente a quanto previsto dall'Art. 11 della Legge 381/91.

La cooperativa per il raggiungimento dei propri scopi potrà altresì costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 6 - SOCI

- Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che esercitano attività lavorative inerenti ai servizi previsti nell'oggetto sociale o

che comunque possiedono i requisiti professionali e morali richiesti in relazione ai suddetti servizi.

Possono essere soci le "persone svantaggiate" di cui all'art. 4 della Legge 381/91.

Possono anche essere soci quelle persone che pur non esercitando le attività previste dallo Statuto possono contribuire al raggiungimento in modo più completo degli scopi sociali, nei limiti stabiliti dalla legge nonché da eventuali delibere e regolamenti interni sotto l'osservanza delle norme in materia.

Possono inoltre essere associate cooperative, persone giuridiche, enti e società, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge e da eventuali delibere e regolamenti sotto l'osservanza delle norme vigenti.

Possono essere ammessi altresì soci volontari i quali prestino la loro attività gratuitamente nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 2 della Legge 381/91.

Altresì possono essere soci i lavoratori e le lavoratrici italiani e stranieri, questi ultimi purché in regola con la legislazione vigente in materia. Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

L'ammissione è subordinata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

ARTICOLO 7 - CATEGORIE SOCI

- I soci della cooperativa sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) soci cooperatori, i quali prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- b) soci svantaggiati cooperatori, così come definiti dalla Legge n. 381/91;
- c) soci volontari, i quali prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà (questi non possono superare la metà del numero complessivo di tutti i soci. Al socio volontario può essere corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci;
- d) soci speciali di cui all'art.11.
- e) soci finanziatori di cui all' art.18.
- f) soci onorari.

Ogni socio è iscritto alla relativa sezione nel libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

I soci di cui al punto b) parteciperanno all'attività sociale nonché allo scopo sociale, in relazione alle loro capacità e attitudini; potranno percepire un compenso in qualsiasi natura e forma commisurato alla qualità e quantità della loro partecipazione.

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE

- Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita. Nel caso di persona giuridica, dovrà indicare i dati sociali ed il nominativo delle persone delegate a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa;

- eventuale attività lavorativa svolta o, in caso di primo impiego, quella che si propone di svolgere, che deve essere in ogni caso congrua con l'oggetto sociale della cooperativa;
- il numero di azioni che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere mai inferiore a quello stabilito dallo statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

- Indicazione dell'impegno a versare il sovrapprezzo di cui all'art. 2528 comma 2 del C.C. nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del C.d.A. ed indicata nella comunicazione di ammissione;

- Indicazione dell'impegno a versare la quota di ammissione stabilita dal Consiglio di Amministrazione la quale non è rimborsabile in ogni caso.

Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dalla ricezione della domanda, decide sull'accoglimento della stessa con delibera motivata. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 9 - VERSAMENTO QUOTA SOCIALE

- Ottenuta l'ammissione, il socio deve sottoscrivere il numero di azioni dichiarate sulla domanda di ammissione, il cui importo del valore nominale potrà oscillare da un minimo di Euro 25,00 al limite massimo consentito dalle leggi vigenti.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, nonché la quota di ammissione stabilita dal Consiglio di Amministrazione, la quale non sarà rimborsabile in ogni caso. Il versamento delle azioni sottoscritte deve essere effettuato in contanti al momento dell'ammissione oppure nei tempi e con le modalità previste dal regolamento interno, il conferimento può essere eseguito anche con beni in natura. La qualità di socio risulterà esclusivamente dal libro soci.

ARTICOLO 10 - DIRITTI E OBBLIGHI

- I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, nonché delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci delle categorie a) - b) - c) et d) dell'art. 7 dello statuto sono tenuti a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa. I soci hanno diritto d'esercitare quanto previsto all'Art. 2545-bis del Codice Civile secondo le modalità ivi descritte.

ARTICOLO 11 - CATEGORIE SPECIALI DI SOCI

- L'organo amministrativo può deliberare, coerentemente con le finalità e

con i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6, nei limiti previsti dall'art.2527 c.c., l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria speciale di soci anche coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quella prevista per i soci cooperatori.

Ai soci in categoria speciale può essere erogato il ristorno, previsto all'art.27 del presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci in categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci in categoria speciale non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545 - bis del codice civile. I soci in categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto all'art.13. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci in categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto con le modalità previste dai contratti di lavoro per il periodo di prova. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di

socio cooperatore all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio in categoria speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art.14 del presente statuto.

Il periodo in categoria speciale non può essere ripetuto.

ARTICOLO 12 - CAUSE CESSAZIONE PARTECIPAZIONE

- I soci cessano di partecipare alla società per recesso, esclusione, per causa di morte o cessazione delle eventuali persone giuridiche.

ARTICOLO 13 - RECESSO

- Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni se ricorrono i motivi che, a norma della Legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure di mediazione e conciliazione di cui al successivo articolo 49 del presente statuto.

ARTICOLO 14 - ESCLUSIONE

- L'esclusione deve essere deliberata dal consiglio d'amministrazione, il quale può demandarne la delibera e la pronuncia all'assemblea, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 2533 c.c. contro i soci:

- a) che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che senza giustificato motivo si rendano morosi nel versamento delle quote sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c) che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità come previsto dall'art.6 del presente Statuto, o di conflittualità con la società;
- d) che in qualunque modo arrechino danni gravi, anche morali alla cooperativa o creino in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli a garantire il regolare svolgimento delle attività;
- e) pur dopo formale diffida si rifiutino di partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- f) che partecipino in imprese analoghe ed in concorrenza con quella sociale;
- g) che si rendano colpevoli di reati comuni o che arrechino danno e discredito alla società con le proprie azioni e dichiarazioni;
- h) che nell'esecuzione dell'ulteriore rapporto di lavoro qualificato come subordinato subiscano un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- i) il cui ulteriore rapporto di lavoro qualificato come non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- j) che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

La comunicazione dell'esclusione, con i relativi motivi, deve avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro le deliberazioni di esclusione il socio entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare, in via preferenziale la procedura di mediazione e conciliazione come prevista dall'art.49 del presente statuto o, come opzione secondaria, la procedura dell'art. 2533 del Codice Civile.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO

- Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di ogni ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 4 del presente statuto.

ARTICOLO 16 - LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI RECESSO O ESCLUSIONE

- I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto, ove non esistano perdite, al rimborso del capitale da essi effettivamente versato aumentato dell'eventuale rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 17 - MORTE DEL SOCIO

- In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate e rivalutate si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI, STRUMENTI FINANZIARI, PRESTITI

ARTICOLO 18 - SOCI FINANZIATORI

- Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli art. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci operatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ARTICOLO 19 - IMPUTAZIONE A CAPITALE

- I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo articolo 28 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori dovranno essere effettuati almeno al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la

parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20 - TRASFERIMENTO AZIONI

- Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci cooperatori.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

ARTICOLO 21 - MODALITA' DI EMISSIONE DELLE AZIONI E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI

- L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria (che può delegare il Consiglio di Amministrazione ad emanare un regolamento apposito di emissione), con la quale devono essere stabiliti nel rispetto dei limiti di legge:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti ai titoli partecipativi, e l'esercizio di diritti amministrativi;
- c) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori;
- d) l'eventuale fissazione di un sovrapprezzo per gli strumenti finanziari destinati a soci non cooperatori.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ARTICOLO 22 - DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

- Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo 21. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori. A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art.2514 c.c.. La delibera di emissione di cui all'articolo 20, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo. Oltre che nei casi previsti dall'art 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

ARTICOLO 23 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

- Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della

Cooperativa. Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 22. Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune. Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

ARTICOLO 24 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEARE

- I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale. L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli seguenti del presente Statuto.

ARTICOLO 25 - PRESTITI SOCIALI

- I prestiti effettuati dai soci alla Società rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale.

I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Società e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.

Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone fisiche e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti massimi in vigore con l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.

La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre mesi, non può prevedere l'utilizzo di strumenti a vista o collegati o alla gestione di mezzi di pagamento e, in conformità alle disposizioni di legge, tempo per tempo vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri e limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 con deliberazione del Comitato Internazionale per il Credito ed il Risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia.

I prestiti sono utilizzati dalla Società unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.

Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono demandate ad essi dal Regolamento deliberato dall'Assemblea; le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.

I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.

Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Società. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio.

ARTICOLO 26 - STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

- Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art.23.

ARTICOLO 27 - RISTORNI

- I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio, da attribuire ai soci cooperatori ad integrazione della remunerazione loro corrisposta o dovuta per le prestazioni mutualistiche di lavoro realizzate, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta con la loro partecipazione.

Il consiglio di amministrazione ne determina l'ammontare, da inserire nel conto economico del bilancio d'esercizio cui si riferiscono, in relazione alla quantità e alla qualità delle prestazioni mutualistiche di lavoro realizzate dai soci cooperatori, sottoponendo la propria determinazione all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea che approva la determinazione dei ristorni e la loro attribuzione ai soci cooperatori, ne determina anche i corrispondenti termini e modalità, scegliendo all'interno dei seguenti criteri:

1. liquidazione diretta ai soci cooperatori, immediata o rateizzata;

2. aumento gratuito di capitale sociale;
 3. offerta di obbligazioni di nuova emissione;
 4. offerta di strumenti finanziari di nuova emissione;
 5. una qualunque ipotesi mista fra quelle precedentemente indicate.
- Al fine di una migliore disciplina della materia, il consiglio di amministrazione può predisporre un regolamento interno da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria ai sensi dell'art.2521 C.C.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 28 - PATRIMONIO

- Il patrimonio della società è costituito:
- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di 150,00 euro;
 - 2) dalle azioni dei soci volontari, ciascuna del valore di 150,00 euro;
 - 3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di 500,00 euro, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 19 del presente statuto;
 - 4) dalle azioni degli altri soci finanziatori previsti dal precedente art. 18;
 - 5) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di 500,00 euro, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
 - 6) dalle azioni dei soci onorari, ciascuna del valore di 150,00 euro.
 - b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 30 del presente statuto e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
 - c. dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto;
 - d. dalla riserva straordinaria;
 - e. dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 30 del presente statuto;
 - f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte. Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile.

ARTICOLO 29 - CARATTERISTICHE DELLE AZIONI COOPERATIVE

- Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione. Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio. Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali

il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 8 del presente statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 48. La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art.2346, comma 1.

ARTICOLO 30 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

- L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, delle azioni di partecipazione cooperativa e degli eventuali diversi strumenti finanziari nei limiti e secondo le modalità stabilite dagli articoli 22 e 23 del presente statuto;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 28. In presenza di azioni emesse in favore di soci finanziatori, qualora sia stata deliberata la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare la destinazione degli utili di cui alla precedente lettera e).

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile e il contributo al Fondo mutualistico.

L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

TITOLO VI

GOVERNANCE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

ARTICOLO 31 - TIPOLOGIA DELL'AMMINISTRAZIONE ED ORGANI

SOCIETARI

- Sono organi della cooperativa:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente della Società;
- d. l'Amministratore delegato;
- e. il Collegio Sindacale (se richiesto dalla legge);
- f. l'Organo di controllo contabile;
- g. le Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società.

Si richiama quanto statuito all'articolo 7 del D.Lgs. 112/2017 in materia di requisito di indipendenza, professionalità e onorabilità per coloro che assumono cariche sociali all'intero della cooperativa.

ARTICOLO 32 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

- Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima. L'avviso è inviato per lettera o fax o e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

In caso di convocazioni di assemblee successive alla prima e alla seconda saranno applicate, per la validità della costituzione delle stesse e delle delibere, le disposizioni previste dall'Art. 2369 comma 3^a - 4^a - 5^a e 6^a.

ARTICOLO 33 - ASSEMBLEA ORDINARIA

- L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) provvede alle relative nomine e revoche dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale; determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, fermo restando il rapporto di proporzionalità all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, nel rispetto di quanto sancito dal Dlgs 112/2017 e dal Dlgs 117/2017;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i

- compensi loro spettanti, delibera l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo art. 46 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato;
- 7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 9) delibera sull'esclusione dei soci se espressamente richiesto dal Consiglio di Amministrazione;
- 10) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia;
- 11) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;
- 12) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;
- 13) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 14) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

ARTICOLO 34 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ARTICOLO 35 - COSTITUZIONE E VALIDITA' DELIBERAZIONI

- L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:
- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. E' altresì ammesso il voto per corrispondenza. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare

costituzione dell'assemblea. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Per assemblee successive alla prima ed alla seconda convocazione sono valide ed applicate le maggioranze di presenze e di voto come previsto all'Art. 2369 comma 6 e i richiamati comma 3°, 4° e 5° dello stesso articolo. Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ARTICOLO 36 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

- Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte. Ogni socio lavoratore e finanziatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute; al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri soci associati. Ciascun socio finanziatore diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento assembleare, nei limiti previsti delle leggi vigenti. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Nessuno di essi potrà esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale.

ARTICOLO 37 - DEROGHE AL DIRITTO DI VOTO

- Per i soci finanziatori si applica l'articolo 21 del presente statuto, per i soci in categoria speciale si applica l'articolo 11 del presente statuto.

ARTICOLO 38 - DELEGA DI VOTO

- I soci cooperatori possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, esclusi gli amministratori e i dipendenti sia della società che di società da queste controllate. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole assemblee con effetto anche per le convocazioni successive alla prima; il rappresentante può farsi sostituire solo da un altro socio che sia espressamente indicato nella delega. I documenti relativi devono essere conservati dalla Società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

ARTICOLO 39 - ASSEMBLEE SEPARATE

- Se l'Assemblea della Società ha deliberato la emissione delle azioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari non partecipativi, i relativi possessori possono costituire apposita assemblea separata.

L'assemblea separata delibera:

- a. sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune e sul relativo compenso;
- b. sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria che pregiudichino i diritti della categoria;
- c. sulla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto; il fondo è gestito dalla Società ed è utilizzato dal Rappresentante comune.

Il Rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto; esso provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea separata e tutela gli interessi comuni della categoria nei rapporti con la Società; ha il diritto di assistere alle Assemblee della Società e di impugnare le deliberazioni; può esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli Amministratori, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e può ottenerne estratti.

Per la convocazione dell'Assemblea separata, per la regolarità della sua costituzione e per la validità delle deliberazioni adottate si applicano le disposizioni del presente Statuto relative all'Assemblea straordinaria dei soci.

All'Assemblea separata possono assistere gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di controllo, ai quali deve essere inviata copia della relativa convocazione.

L'Assemblea separata di categoria viene altresì convocata, ai sensi del presente articolo, in caso di emissione di strumenti finanziari partecipativi ogni qualvolta ricorra l'ipotesi di cui al punto 2 lettera b..

ARTICOLO 40 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

- L'assemblea è presieduta dal Presidente della Società, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Svolge le funzioni di segretario il socio o il dipendente della società designato dal Presidente.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ARTICOLO 41 - AMMINISTRATORI

- La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 5 membri i quali devono essere iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro soci. Gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo 21 del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

Si richiama quanto statuito all'articolo 7 del D.Lgs. 112/2017 in materia di requisito di indipendenza, professionalità e onorabilità per coloro che assumono cariche sociali all'intero della cooperativa.

Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383 secondo comma del Codice Civile e pertanto non possono essere nominati per un periodo superiore ai tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

ARTICOLO 42 - PRESIDENTE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente e un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Consiglieri, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, ammissione recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

Ai Consiglieri a cui siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, fatta soltanto eccezione di quelli che, a norma di Legge o di Statuto, sono riservati all'Assemblea. Spetta pertanto, fra l'altro ed a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere la bozza di bilancio applicando le norme di Legge, nonché redigere la relazione sulla gestione, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società;
- c) predisporre i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci, ed i regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Società, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) deliberare l'acquisto delle azioni proprie e delle azioni di partecipazione cooperativa della Società nei limiti e nelle condizioni di Legge;
- e) compiere tutti gli atti relativi alle attività svolte dalla società, alla gestione sociale, onde dare la più ampia attuazione dell'oggetto sociale e dello scopo sociale;
- f) conferire procure speciali, ferma la facoltà di rappresentanza attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- g) assumere e licenziare il personale della Società fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) dare l'adesione della Società ad organismi consortili;
- i) assumere i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- j) provvedere, ai sensi dell'Art.2386 del Codice Civile, alle sostituzioni dei suoi componenti che vengano a mancare nel corso dell'esercizio;
- k) promuovere la crescita dei quadri dirigenti della Cooperativa. A tal fine il Consiglio di Amministrazione può promuovere seminari, dibattiti, pubblicazioni ed intraprendere ogni altra iniziativa atta a raggiungere

l'obbiettivo;

l) promuovere e costituire commissioni di lavoro o di studio; le commissioni vengono istituite di volta in volta e non saranno mai permanenti e devono socializzare le conoscenze.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e nei limiti di cui all'art.2381 del Codice Civile, può delegare parte delle sue attribuzioni, nei modi che riterrà opportuni, ad uno o più dei suoi membri, il Consiglio di Amministrazione deve determinare i limiti della delega.

ARTICOLO 43 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VALIDITA' DELLA SUA COSTITUZIONE E DELLE DELIBERAZIONI

- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta ogni novanta giorni; deve essere inoltre convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione, deve essere anche approvato il Regolamento dei lavori consiliari, che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

ARTICOLO 44 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - LEGALE RAPPRESENTANZA

- La rappresentanza della Società compete, senza limitazione alcuna, al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza Legale della Società in giudizio, può dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, sottoscrivere e stipulare gli atti ed i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, con speciale procura, ad impiegati della società. Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

ARTICOLO 45 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

- Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori per ragioni del loro ufficio nonché un' eventuale indennità per la cessazione del rapporto fermo restando il rapporto di proporzionalità all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, nel rispetto di quanto sancito dal Dlgs 112/2017 e dal Dlgs 117/2017.

ARTICOLO 46 - COLLEGIO SINDACALE

- Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea e in possesso dei

requisiti prescritti dalla legge.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza delle leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399, c.c.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Se nominato, il collegio sindacale esercita, in forza di specifica attribuzione deliberata dalla Assemblea, anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

ARTICOLO 47 - CONTROLLO CONTABILE

1) Il controllo contabile, ove non esercitato dal Collegio Sindacale, spetta ad un revisore contabile (o ad una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ., secondo quanto deliberato dall'Assemblea. L'assemblea che conferisce l'incarico del controllo contabile determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa; la delibera di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

2) Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:

- a. verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b. verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

3) La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429.

4) Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma.

5) L'esercente del controllo contabile può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 48 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

- La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. L'assemblea, verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società.

Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge n.59 del 31.1.1992.

ARTICOLO 49 - REGOLAMENTI INTERNI

- Il funzionamento interno della cooperativa sarà disciplinato da Regolamenti interni elaborati dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 50 - CONTROVERSIE

- Qualsiasi controversia insorta fra i soci o la Società o soci tra di loro che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da Amministratori, dai liquidatori o nei loro confronti, sono demandate, ai sensi dell'art.34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, alla decisione di un Collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio ove ha sede la Società ovvero, qualora il soggetto incaricato non vi provveda nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società.

La clausola compromissoria è vincolante per gli Amministratori e per i liquidatori a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Gli Arbitri giudicano quali amichevoli compositori, previo tentativo di

conciliazione, senza obblighi di procedura.

Gli Arbitri decidono secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'art.829, secondo comma del codice di procedura civile, quando, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili, ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari.

Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato, con i limiti e le integrazioni previste dall'art. 35 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Società.

ARTICOLO 51 - DISPOSIZIONE FINALE

- Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le leggi sulla Cooperazione, le norme del Codice Civile e, in quanto applicabili, le norme contenute nelle Leggi speciali disciplinanti la materia relativa all'oggetto sociale della Cooperativa, nonché all'attività svolta.

Visto per l'inserzione

Torino, lì 20 dicembre 2022

In originale firmati:

Paride PAOLETTI

Federica Rita ROBASTO - Notaio.

- Copia su supporto informatico, conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 1 del Decreto Legislativo n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Torino, lì 09 Gennaio 2023.

Esente da Bollo

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 445 del 09/01/2023

TT2 Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Torino - DP I

Tributo Importo:

IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro.